SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9 a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

(63° seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE	MOLINARI
w Modifica della legge 25 luglio 1950. n. 860, recante norme per la disciplina giu ridica delle imprese artigiane » (1453) (D'iniziativa dei senatori Gelmini e Bar dellini) e « Modifiche ed integrazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane » (2505) (Discussione e rinvio):	« Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle im prese industriali, commerciali ed artigiame danneggiate o distrutte in seguito di pubbliche calamità » (2449) (Discussione e approvazione): PRESIDENTE
Presidente	GELMINI
delle Aziende autonome di cura, soggior- no e' turismo » (1892) (D'iniziativa dei de- putați Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio del seguito della discussione):	PRESIDENTE, relatore 646, 647 CERVONE, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio 647 Montagnani Marelli 647
PRESIDENTE	

9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

63ª SEDUTA (7 febbraio 1963)

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bonafini, Bussi, Chabod, Gelmini, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Pessi, Roasio, Ronza, Secci, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Cervone e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Lombardi.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo » (1892) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri. « Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Ricordo alla Commissione che in altra seduta venne chiesto il rinvio della discussione di questo provvedimento, in attesa di venire a conoscenza del parere del Consiglio di Stato. Questo parere non ci è ancora noto: pertanto, non mi pare possibile procedere alla discussione del provvedimento.

MONTAGNANI MARELLI. Se ben ricordo, anche il relatore ebbe a dichiararsi contrario al disegno di legge. MOLINARI. Esisteva in pendenza presso il Consiglio di Stato un parere richiesto dal comune di Venezia. Il Consiglio di Stato avrebbe dovuto deliberare in proposito il 25 gennaio.

L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Il rinvio venne deciso dalla Commissione proprio perchè si potesse prendere visione delle delibere del Consiglio di Stato. Il Governo, d'altra parte, era favorevole ad un rinvio, perchè riteneva che il dispositivo della sentenza avrebbe potuto essere utile per la predisposizione di eventuali emendamenti al disegno di legge in esame.

Così come si presenta, il provvedimento sconvolge tutto l'attuale ordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. La questione va studiata molto attentamente, ed è utile prendere prima visione del parere del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE Mi pare che, allo stato attuale delle cose, la Commissione non possa procedere alla discussione del disegno di legge. Del resto, anche numerosi membri della Commissione appaiono favorevoli ad un rinvio.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, la discussione è rinviata in attesa di poter prendere visione del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Basile; Curti Aurelio ed altri; Storti ed altri; Servello ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (2481) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Basile; Curti Aurelio, Agosta, Anzillotti, Bertè, Biasutti, Bisantis, Bologna, Brusasca,

63^a SEDUTA (7 febbraio 1963)

Castelli, Castellucci, Cocco Maria, Forlani, Fracassi, Fusaro, Gioia, Isgrò, Miccolis Maria, Patrini, Radi, Rapelli, Rampa, Rubinacci, Vincelli; Storti, Sinesio, Scalia, Pavan, Bianchi Gerardo, Gitti, Marotta Vincenzo; Servello, De Marzio Ernesto, De Michieli Vituri, Calabrò, Cruciani, Grilli Antonio: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione certamente ricorda, nel corso della precedente seduta, nella mia qualità di relatore ebbi ad osservare che, se si poteva essere d'accordo sul merito del provvedimento, non era però possibile approvarlo senza emendamenti. In seguito alle osservazioni del senatore Banfi ed altri, si era stabilito un breve rinvio per aver modo di approfondire la questione.

Il relatore ha pertanto formulato alcuni emendamenti che intende sottoporre all'esame della Commissione. Gli emendamenti tendono a modificare l'articolo 3 ed a sopprimere gli articoli 5, 6 ed 8.

MONTAGNANI MARELLI. Chiedo scusa per l'interruzione, ma ritengo inutile proseguire ulteriormente la discussione, perchè è intenzione del mio gruppo chiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in esame.

CERVONE, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. La Commissione sa bene che il Governo ha sempre manifestato molte perplessità in ordine al disegno di legge in esame. È pertanto favorevole ad un ulteriore rinvio della discussione.

PRESIDENTE, relatore. Data la richiesta del Governo, sarà opportuno un rinvio. Nel frattempo, tutti i membri della Commissione avranno modo di approfondire la questione.

Se non si fanno osservazioni, dunque, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche ed integrazioni alla legge 25
luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane » (2505) e
sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gelmini e Bardellini: « Modifica della
legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (1453)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane » e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gelmini e Bardellini: « Modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge che ritengo, data l'affinità della materia e non facendosi osservazioni in contrario, possano essere esaminati congiuntamente.

MORO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, penso sia senz'altro da abbinare la discussione dei due disegni di legge; ma, se i colleghi mi consentono, vorrei iniziare con l'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa in quanto esso si propone la radicale sostituzione della vigente disciplina giuridica delle imprese artigiane. Viceversa il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gelmini e Bardellini propone soltanto degli emendamenti della legge in vigore. Esso pertanto potrà essere esaminato successivamente in sede di discussione degli articoli, per concordare infine la formulazione di un unico testo, comprensivo delle due iniziative.

Il disegno di legge governativo per l'aggiornamento della legge sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, dovrebbe proporsi, secondo la relazione: 1) di realizzare una disciplina delle imprese artigiane più armonica di quella che fu possibile attuare per la prima volta in Italia con la legge 25 luglio 1956, n. 860; 2) di coordinare il sistema della n. 860 con le disposizioni successi-

63ª SEDUTA (7 febbraio 1963)

vamente emanate in materia assistenziale e previdenziale per gli artigiani; 3) di armonizzare la nostra legislazione sull'artigianato con le norme che regolano la partecipazione italiana al Mercato comune; 4) di risolvere problemi di sistematica concernenti la definizione di imprese artigiane; 5) di integrare, infine, le disposizioni della legge n. 860 con quelle del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che dettò norme di attuazione della legge fondamentale.

Su questo ultimo punto si tratta di pochi precetti di natura più propriamente regolamentare, tuttora validi, tra le molte norme transitorie ormai decadute, i quali precetti sarebbero così trasferiti nel testo di legge più strettamente normativo.

Ma, nonostante le promesse, la relazione ci avverte che il provvedimento non tende a sostanziali mutamenti nel sistema vigente, ma soltanto a perfezionare quell'inserimento dell'artigianato nella vita sociale del Paese che con la legge n. 860 fu posto come inizio di un processo storico di autonoma evoluzione giuridica del settore.

In pratica siamo quindi di fronte a semplici ritocchi della disciplina giuridica delle imprese artigiane. Piccole modifiche del sistema, ci avverte ancora la relazione, ma che — a differenza di altre richieste di modifica che pur potendo essere considerate opportune non si sono ritenute tuttavia indispensabili — rivestono un particolare carattere di urgenza. Per questo sono state inserite nel disegno di legge n. 2505, il quale, così limitato, nella sua portata, potrà essere più agevolmente discusso e approvato dal Parlamento.

Questa è la presentazione del provvedimento. Ma occorre dire subito che nella sua concreta formulazione il disegno di legge si riduce a proporzioni così modeste da insinuare il dubbio se sia veramente il caso, per propositi tanto limitati, sopprimere una legge che in definitiva ha dato, durante sette anni di applicazione, buona prova e risponde ancora alle sue finalità.

È da dire subito infatti che gli inconvenienti lamentati da tutto il mondo artigiano, in ordine al sistema giuridico posto in

atto dalla legge n. 860 — inconvenienti del resto avvertiti dalla nostra 9ª Commissione ancora nella passata legislatura fin dal momento della sua elaborazione - consistevano e consistono soprattutto nella incompletezza della legge, non negli istituti che essa ha posto in essere. Incompletezza imputabile ad un insieme di circostanze di varia natura che non fu possibile allora superare e che sono del resto tuttora insuperate. Sicchè tali circostanze permangono oggi come nel 1956. Citiamo, a titolo di esempio, l'ibrida struttura data alle Commissioni dell'artigianato, provinciali, regionali e dello stesso Comitato centrale le quali non hanno potuto avere dalla legge quella organizzazione autonoma e pienamente responsabile che sarebbe stato desiderabile.

Altrettanto si può dire per lo speciale regime degli assegni familiari e tributario promesso all'artigianato, come uno dei capisal-di fondamentali della disciplina giuridica di questo grande settore economico e sociale del nostro Paese; ma mai realizzato.

Nel 1956 ci si dovette limitare a formulare il famoso, oggi famigerato, articolo 20, con il quale si sospendeva temporaneamente ogni efficacia della nuova definizione della impresa artigiana proprio nei due settori nei quali tutto il mondo artigiano italiano si attendeva immediati, tangibili risultati: nei settori tributario e degli assegni familiari.

Possiamo dubitare che questi risultati potessero essere considerati davvero i più importanti fra quelli che si proponeva di raggiungere la legge n. 860. Altre e più importanti finalità stavano a fondamento della disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Ma sul piano delle cose concrete e più facilmente accessibili al giudizio sia pure sommario della pubblica opinione e delle categorie interessate, l'articolo 20 rappresentò allora una cocente delusione per l'artigianato. Sembrò al mondo artigiano che tutta la legge fosse stata svuotata del suo sostanziale contenuto. E si sopportò l'articolo 20 perchè la riserva in esso contenuta si sarebbe dovuta risolvere in breve tempo.

Non era infatti impegnato il Governo per l'articolo 22 ad emanare entro tre anni un 9a COMMISSIONE (Ind., comm, int. ed est., tur.)

63a Seduta (7 febbraio 1963)

testo unico delle leggi sull'artigianato, ed il testo unico non doveva comprendere anche i futuri provvedimenti in materia di assegni familiari e di tributi?

Altre lacune della legge n. 860 potrebbero essere citate, se il tempo lo consentisse. Ma in verità occorre dire che l'esperienza maturata nei sette anni della sua applicazione rivelò la sostanziale bontà delle sue norme. Sicchè le attese del mondo artigiano e le promesse dei pubblici poteri si concentrarono tutte su una riforma della legge che valesse non tanto a modificare il suo sistema di norme, quanto a completarle.

Orbene, ora ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che si limita a lievi ritocchi della legge e non ne toccano la sostanza, in nessun modo. L'atteso scioglimento della riserva dell'articolo 20 viene ancora una volta rinviato. L'articolo cambia di numero, diventa il 36, ma la disposizione resta letteralmente immutata.

Sia ben chiaro che non si vuole fare, ne faccio, alcun appunto al Ministro primo proponente del disegno di legge. So con quanto impegno egli si sia battuto per risolvere la riserva dell'articolo 20. Ma siamo in materia di disciplina fiscale e di previdenza sociale, estranea alla sua competenza. Certo, ci possiamo ben rendere conto che il ministro Colombo sarebbe stato lieto di non includere, in questo disegno di legge, un articolo 36, che toglie ogni pratica importanza al testo che esaminiamo.

Ma se non è stato possibile inserire nel disegno di legge una qualche norma sostanziale che veramente valesse a completare o ad aggiornare la disciplina giuridica delle aziende artigiane secondo le direttive preannunciate dalla stessa relazione premessa al disegno di legge n. 2505, c'è da domandarsi se davvero sia il caso di sconvolgere tutto il sistema giuridico che regge l'artigianato italiano con questo disegno di legge.

Neppure il proposito di armonizzare la nostra legislatura artigiana con le regole del M.E.C. trova una qualche applicazione nel testo in esame. E del resto sarebbe intempestivo proporsi quest'obiettivo perchè i regolamenti della C.E.E. sono ancora in elaborazione e comunque non sono ancora comple-

ti. Sotto questo profilo una revisione della legge n. 860 sarà certamente necessaria tra breve tempo.

È infine da ricordare che l'istituzione delle Regioni, è ormai una prospettiva vicina. Ma con l'istituzione delle Regioni, benchè nella legge n. 860 gli istituti artigiani siano stati già preordinati in senso regionalistico, molte cose dovranno cambiare e quindi anche il regime della legge n. 860 dovrà essere riveduto.

È allora da chiedersi, se, allo stato delle cose, non sia più logico accantonare l'esame del disegno di legge ed attendere impegnando però il Governo ad affrontare intanto le grosse questioni che premono di più nel settore artigiano: lo scioglimento della riserva dell'articolo 20 e l'approvazione di una disciplina organica del credito all'artigianato sul fondamento del Capo VI della legge 25 agosto 1952, n. 949, provvedendo d'urgenza al ripristino delle facilitazioni dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 e dell'articolo 41 della citata legge n. 949.

Un esame dettagliato dei vari articoli del disegno di legge n. 2505 ci dimostra in termini molto chiari la validità di queste nostre osservazioni.

Basti ricordare che nessuna modifica è apportata neppure parzialmente ai requisiti per qualificare artigiana una impresa. La precisazione proposta alla lettera b) dell'articolo 1 relativa alla manualità della prestazione di lavoro del titolare dell'impresa è utile, ma non indispensabile. Nessuna variante è poi proposta circa il numero dei dipendenti e degli apprendisti nell'azienda artigiana.

Opportune certamente le nuove forme sulle cooperative e sui consorzi artigiani, ma non tali da implicare la necessità di una totale sostituzione della legge n. 860. Anche il nuovo articolo 9 non innova il sistema attuale. E la principale modifica proposta non lascia davvero tranquillo il vostro relatore. Nell'articolo 9 è inserita infatti la possibilità della iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane, agli effetti delle assicurazioni sociali a carattere obbligatorio. Debbo 9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

63ª SEDUTA (7 febbraio 1963)

qui ricordare, per quella esperienza triennale che mi è stato concesso di fare come Presidente di una Commissione regionale, che
molto spesso i Comuni sono troppo solleciti
a certificare la qualifica artigiana di elementi specie se si tratta di anziani che versano
in condizioni disagiate. Ci rendiamo conto
di molti casi pietosi o di necessità. E lasciamo alla sensibilità delle Commissioni regionali di giudicare questi casi; ma stabilire
il principio delle iscrizioni di diritto negli
albi delle imprese artigiane, trovo molto
pericoloso ed in aperto contrasto col vigente sistema giuridico.

Nè trovo utile l'allargamento dei termini previsti dall'articolo 10 portando da sessanta a novanta giorni il termine consentito alle Commissioni provinciali per pronunziarsi sulle richieste di iscrizione all'albo. Questo termine tanto lungo non mi pare necessario. Poteva essere se mai giustificato all'inizio, quando si trattò di costituire ex novo, per la prima volta gli albi, ma non più oggi, quando ormai le Commissioni provinciali debbono fare solo un lavoro di aggiornamento degli albi.

L'articolo 13 che disciplina la qualifica di « maestro artigiano » mi sembra troppo sbrigativo. È una vecchia aspirazione degli artigiani di veder qualificata con un titolo particolare la loro lunga esperienza di mestiere e la loro particolare perizia tecnica e capacità artistica. Non occorre ricordare quante volte il Parlamento, nel corso delle passate legislature, si è occupato del problema, nè quanto ha fatto durante la prima legislatura la Commissione nazionale che ho avuto l'onore di presiedere presso il Ministero dell'industria e del commercio, per la messa a punto di provvedimenti in materia. Questa Commissione ha studiato a fondo il problema dei maestri artigiani, insieme a quello della bottega-scuola e dell'apprendistato artigiano. Si è visto quanto il problema sia complesso e come debba essere accuratamente studiato e convenientemente risolto. Ma certo non lo risolve l'articolo 13, così com'è formulato, anche se possiamo veramente rallegrarci che l'iniziativa governativa l'abbia tanto autorevolmente posto sul tappeto. È un eccellente passo avanti che va sostenuto.

Mi sembra, pertanto, che questo problema debba essere affrontato più organicamente. Con la formulazione dell'articolo 13 sembra che in pratica tutto si riduca nel dare un certificato di benemerenza agli artigiani. Ma non è così. Grosse difficoltà debbono esser tenute presenti e superate per evitare quegli inconvenienti che nascono immancabilmente quando si vogliono operare delle scelte nel mondo professionale.

L'articolo 14 prevede la revisione degli albi in collegamento con la scadenza del mandato delle Commissioni provinciali. Devo confessare che non mi rendo conto di questo collegamento. Mi sembra meglio mantenere quella scadenza triennale stabilita dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Gli stessi motivi per i quali ho avanzato delle riserve sull'allargamento dei termini previsto dall'articolo 10 del disegno di legge, valgono per l'articolo 15. Vorrei poi rendermi conto a quale ricorso, da proporre al Ministro dell'industria, si faccia riferimento in detto articolo. Evidentemente non può trattarsi che del ricorso di cui all'articolo 31 in materia elettorale. Il riferimento dovrebbe essere precisato. Comunque penso che in tale materia sia da preferire il ricorso alla Magistratura.

Come linea di principio siamo d'altra parte assolutamente contrari a demandare al Ministero dell'industria e del commercio nuovi adempimenti che si riferiscano all'organizzazione ed alla attività delle Commissioni provinciali. Restiamo nella linea direttrice che ci ha guidato quando abbiamo elaborato la legge n. 860. Non ci pare che ce ne possiamo discostare.

Il disegno di legge non innova in merito alle funzioni delle Commissioni provinciali e regionali; tali funzioni restano inalterate. C'è, è vero, un'aggiunta all'articolo 16, una lettera c), per la quale si dà alla Commissione provinciale il compito di promuovere la costituzione e lo sviluppo di cooperative e consorzi artigiani. Ma è un compito che le Commissioni hanno già. Infatti in questi sette anni d'esperienza della legge n. 860, le Commissioni provinciali hanno potuto promuovere, quando hanno voluto, la costituzione e lo sviluppo di cooperative e di consorzi artigiani valendosi dell'articolo 12, lettera

63ª SEDUTA (7 febbraio 1963)

a) della legge vigente. Tale articolo consente infatti alle Commissioni provinciali di prendere tutte le iniziative possibili in ordine alla vita economica e sociale dell'artigianato. È anzi da ricordare che una delle critiche rivolte alla legge n. 860 riguardava proprio l'estensione troppo ampia che la lettera a) all'articolo 12 dava ai compiti delle Commissioni provinciali. Nella pratica tale critica si è però dimostrata senza fondamento.

Devo poi dire di non poter aderire a un'altra innovazione, l'intervento del Ministero dell'industria e del commercio per l'approvazione del regolamento delle Commisioni provinciali e regionali. Finora non si è mai avvertita una tale esigenza. In verità bisogna dire che il Ministero ha provveduto fin dall'inizio dell'applicazione della legge n. 860 a dare istruzioni così tempestive, precise ed organiche da mettere le Commissioni provinciali e regionali sempre in condizioni di operare nel modo migliore. Esse non si sono mai trovate in difficoltà. Ora, se il sistema ha funzionato, perchè dobbiamo alterarlo, proprio adesso quando le Commissioni si sono già fatte le ossa e si sono costituite una prassi che permette loro di procedere bene. Ciò sarebbe illogico e controproducente proprio ai fini di quell'educazione all'autogoverno di categoria che abbiamo sempre invocato e che ispira tutta la vigente disciplina.

Trovo invece accettabili altre proposte per il migliore funzionamento delle Commissioni provinciali e regionali, come l'allungamento del loro mandato da 3 a 5 anni. Gran parte delle nuove norme, però, è di natura regolamentare e finisce per appesantire il testo della legge futura. D'altra parte non si può non osservare che, con l'avvento prossimo delle Regioni, queste norme avranno solo un valore indicativo; spetterà alle Regioni, per obbligo costituzionale, di regolare tutta questa materia.

Per il Comitato centrale dell'artigianato, che resta del tutto invariato per i compiti e per la composizione, è da notare che la sola innovazione che si vorrebbe introdurre e che mi preoccupa moltissimo, è quella che svincola il Ministero dall'obbligo di sentire i suoi pareri nei casi, troppo pochi, purtroppo, previsti dalla legge n. 860.

Anche qui devo ricordare che quando si è varata la disciplina giuridica dell'artigianato, d'accordo con il Ministro del tempo, si è voluto costituire un organismo il cui parere fosse di ausilio per il Ministero ed avesse natura obbligatoria per talune materie. Ora l'unica innovazione del disegno di legge n. 2505 è introdotta proprio e solo per spogliare il Comitato centrale di questa funzione. Ora, onorevole Sottosegretario, c'è da domandarsi se in questo modo non si alteri del tutto quell'indirizzo che il Parlamento persegue costantemente per l'artigianato. Semmai, si tratterebbe di dare maggiori responsabilità al Comitato centrale, non di togliere quelle poche che gli sono rimaste. Ci saremmo aspettati, per esempio, di vedere innovata in senso più democratico la costituzione del Comitato. Ma proporre agli artigiani un'unica modifica alla struttura del Comitato e proprio quella che lo priva della sola possibilità che esso ha di intervenire con un certo peso in materie nelle quali l'artigianato ha il diritto e il dovere di esprimere il suo avviso, mi sembra una soluzione che nè il relatore nè la Commissione possono assolutamente accettare.

Seguono poi nel testo governativo le norme sulle elezioni delle Commissioni provinciali e regionali.

Senza anticipare un giudizio se sia davvero opportuno legare una simile materia alla disciplina dei rapporti giuridici delle imprese artigiane, mi sembra, comunque, che tali norme risentano molto della loro natura regolamentare. Per esse dovremmo quindi ripetere le osservazioni già fatte.

Detto questo sul disegno di legge d'iniziativa governativa, dovremmo ora esaminare il disegno di legge dei colleghi senatori Gelmini e Bardellini; ma poichè questo disegno di legge non intende innovare il sistema vigente, ma solo apportare degli emendamenti ai singoli articoli della legge n. 860, ci sembra più producente esaminarlo, insieme al disegno di legge governativo, in sede di discussione dei singoli articoli.

In via pregiudiziale, peraltro, per quanto ho avuto l'onore di esporre, vorrei chiedere al signor Presidente se non sia il caso di rinviare la discussione generale ad altra seduta, onde consentire agli onorevoli com9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

63ª SEDUTA (7 febbraio 1963)

missari di studiare i due testi in esame e di rendersi conto inoltre della opportunità di trasformare il disegno di legge governativo in emendamenti alla legge vigente n. 860.

A mio modesto avviso sarebbe quest'ultima la procedura più conforme alla sostanza delle questioni che stiamo dibattendo; non so però se ciò sia consentito dal Regolamento. In tal senso comunque presento una formale proposta.

GELMINI. Concordo sostanzialmente con le argomentazioni esposte dal nostro relatore e anche con le conclusioni alle quali è pervenuto. Io direi che si potrebbe anche formare un Sottocomitato per un esame globale di tutta la materia e vedere insieme se è possibile estrapolare da questo materiale le proposte da sottoporre poi alla Commissione per una eventuale discussione.

È certo che ci troviamo di fronte alla classica montagna che ha partorito il classico topolino, e non vedo neppure il motivo per cui il Governo abbia così lungamente atteso a presentare questa sua proposta per farci conoscere solo un testo che riscrive, in malo modo, la legge esistente, senza entrare in nessuno dei problemi sostanziali, che potrebbero richiedere una certa modifica alla legge n. 860.

La relazione all'inizio parla di un vaglio fatto dal Governo sulle segnalazioni e sulle proposte che sono state presentate nei due rami del Parlamento da ogni parte, per concludere, poi, che tutte queste segnalazioni e proposte non sono state tenute in alcuna considerazione.

Le sole innovazioni che io riscontro sono quelle di una diminuita presenza percentuale degli artigiani eletti dalla categoria nei vari organi, e di una burocratizzazione di questi organi in misura maggiore della precedente.

La tanto invocata autonomia della categoria, il tanto invocato autogoverno della categoria, che noi ripetutamente abbiamo riconosciuto essere uno degli elementi più importanti per consentire all'artigianato italiano di affrontare sul terreno economico e produttivo i propri problemi, qui viene an-

cora più limitato, viene addirittura disconosciuto, tanto che le Commissioni vengono ancora più incorporate nelle Camere di commercio le quali, se non vado errato, vengono ad assumere qui un potere ancora più grande sull'attività delle Commissioni provinciali, al punto che si parla addirittura di un Ufficio delle Camere stesse. Nessuna delle rivendicazioni che le Commissioni provinciali hanno posto nel corso degli anni è stata, pertanto, tenuta in alcuna considerazione.

I motivi della riforma, che avevamo del resto proposto con un nostro progetto di legge e che sono ripresi largamente anche nella proposta di legge presentata dall'onorevole De Marzi nell'altro ramo del Parlamento, sarebbero quelli di superare i limiti che tutti riconosciamo alla legge n. 860, tenendo presente che questa dovrebbe essere la legge cornice per la futura legislazione regionale.

Non possiamo dimenticare che l'Ente regione, anche se il parto è lungo e difficile, dovrà pure divenire ad una conclusione positiva e, di conseguenza, nel modificare la legge fondamentale dell'artigianato italiano, non si può dimenticare questa funzione che dovrebbe assolvere. Si tratterebbe, poi, di modificare la composizione degli organi.

Abbiamo degli organi che sono parzialmente democratici, innanzitutto, perchè la presenza degli artigiani eletti è in una percentuale non corrispondente alle necessità di una vita veramente democratica di questi organismi; in secondo luogo, perchè abbiamo delle elezioni che, quando sono organizzate e portate a compimento, tenendo fermi rigorosamente i principi democratici delle consultazioni, danno una maggioranza che diventa sempre, automaticamente, la minoranza della Commissione.

Abbiamo una Commissione composta da nove imprenditori artigiani eletti in due liste — sei e tre — e da un numero di nominati che sopravanza praticamente il numero degli eletti.

M O R O , relatore. Non sopravanzano mai perchè l'abbiamo studiato attentamente.

63^a Seduta (7 febbraio 1963)

G E L M I N I . Abbiamo quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane, quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane e, poi, tutti gli altri nominati in rappresentanza dei diversi organismi. Ci sono alcuni che hanno voto consultivo, ma ci sono anche quelli che hanno voto deliberativo e, ad un certo momento, se consideriamo la nuova proposta, vediamo che i nominati sopravanzano gli eletti, perchè in definitiva sono 21 quelli che hanno voto deliberativo.

Si dovrebbe, pertanto, organizzare la Commissione e prevedere la sua formazione in modo tale, da garantire che la maggioranza della Commissione stessa sia rappresentata dalla maggioranza degli eletti, perchè solo così affermiamo un principio democratico e di autonomia della categoria.

Un'altra questione fondamentale, poi, è la seguente: questi organi sono praticamente paralizzati nella loro attività, è inutile indicare dei compiti più o meno vasti quando, poi, viene loro negato ogni finanziamento autonomo diretto per poter svolgere le proprie funzioni. Sono organi, sostanzialmente, costretti a svolgere un'attività puramente burocratica, perchè le Camere di commercio, al massimo, finanziano certe iniziative e non incidono in alcun modo su quella che dovrebbe essere, invece, la politica di interventi che le Commissioni regionali e provinciali e il Comitato centrale dovrebbero compiere in favore della categoria.

Abbiamo proposto un finanziamento autonomo di questi organismi da parte del Ministero, con uno stanziamento proprio e, soprattutto, con una percentuale dell'imposta camerale che gli artigiani pagano alle Camere di commercio. Per quale ragione le Camere di commercio debbono introitare la imposta camerale della categoria e servirsene indipendentemente dalla categoria stessa?

Abbiamo già una strutturazione, un'organizzazione dell'artigianato, che ha diritto ad una vita propria e, di conseguenza, anche ad un finanziamento che fa capo, in questo caso, solo alle capacità contributive degli artigiani.

Ecco, quindi, la ragione per la quale chiediamo che ci sia un finanziamento il quale garantisca alle Commissioni provinciali e regionale e al Comitato centrale la possibilità di assolvere veramente ai loro compiti.

Non parlo, poi dell'articolo 20! Il senatore Moro ne ha discusso diffusamente e con competenza. Qui, onorevole Sottosegretario di Stato, ci troviamo di fronte sempre allo stesso problema che ripetiamo oramai da tanti anni.

C'era una riserva, che il Governo si era impegnato di superare entro sei mesi con un ordine del giorno accettato alla Camera dei deputati quando venne approvata la legge. Nella legge stessa c'è, poi, un'indicazione precisa: i tre anni per un Testo unico dell'artigianato che facesse superare tutti gli ostacoli che ancora trova sul proprio cammino.

La riserva all'articolo 20. La questione fiscale e contributiva, in questi anni, è andata inasprendosi sempre più, raggiungendo un punto che, per molti, è veramente intollerabile. Vada il Governo a parlare con gli interessati: vada a chiedere agli interessati come vanno le cose nelle aziende artigiane che hanno dei dipendenti, per rendersi conto della situazione, che è diventata veramente difficile, perchè il gravame contributivo è tale, oggi, che molti sono incerti se mantenere o meno i dipendenti.

Tutto questo non faciliterà nè lo sviluppo, nè l'occupazione come avviene nelle aziende artigiane. Per il resto, io concordo con quanto ha detto il relatore. Noi siamo per un esame che ci consenta di ottenere veramente delle modifiche alla legge numero 860, per renderla veramente una legge fondamentale, strutturale, dell'artigianato italiano; perchè possa rappresentare veramente uno strumento non solo per il riconoscimento giuridico delle imprese artigiane, ma anche uno strumento che serva a portare avanti tutta una politica in direzione dello sviluppo produttivo economico della categoria.

M O R O, relatore. Ho chiesto il rinvio per aver modo di esaminare veramente a fondo la questione. Sono favorevole, pertanto, alla proposta del senatore Gelmini di nominare una Sottocommissione che elabori i necessari emendamenti.

63ª SEDUTA (7 febbraio 1963)

CERVONE, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Su quanto concerne il merito il Governo non entra, per il momento, date le richieste avanzate dal relatore e dal senatore Gelmini. Il Governo non può non essere favorevole alla proposta del rinvio, e si impegna a fornire alla Sottocommissione che dovesse eventualmente venir nominata tutto il suo aiuto.

PRESIDENTE. Resta inteso, allora, che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato in attesa che la Sottocommissione abbia elaborato gli emendamenti necessari. Propongo che la Sottocommissione sia presieduta dal senatore Moro, e che ne facciano parte il senatore Gelmini ed il senatore Pessi. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (2449)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità ».

Dich aro aperta la discussione generale. Il relatore, senatore Turani, è assente, ma, poichè vi è una certa urgenza per l'approvazione del provvedimento, e d'altra parte anche la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza, ritengo si possa procedere alla disccusione, chiedendo al Governo qualche chiarimento in ordine al provvedimento.

CERVONE, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. La portata e gli scopi del disegno di legge in esame sono evidenti dallo stesso titolo.

Basterà dire che lo Stato, come è noto, in base a diverse leggi ha concesso provvidenze a favore di imprese danneggiate o distrutta da avversità naturali.

Per l'attuazione di tali provvidenze sono state completamente stanziate le seguenti somme: lire sei miliardi cinquecentocinquanta milioni per la concessione di finanziamenti con la garanzia sussidiaria dello Stato fino all'ottanta per cento delle perdite: due miliardi novecentocinquanta milioni per contributi fino al venti per cento del danno, a favore delle imprese che provvedono alla ricostruzione degli impianti danneggiati con mezzi finanziari propri; un miliardo ottocentotrenta milioni per contributi fino al novanta per cento e nella misura massima di lire centottantamila alle piccole imprese il cui danno accertato non risulti superiore alle novantamila lire.

Detti fondi sono ora del tutto esauriti. Ora è stato riconosciuto il carattere di pubplica calamità agli eventi che hanno colpito nel 1960 alcuni comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Perugia e Terni e nel novembre dello stesso anno ai comuni di Ariano Polesine, Corbola, Porto Tolle, e Taglio di Po. Tutte le imprese danneggiate in questi comuni, però non possono usufruire dei benefici previsti dalla legge, perchè i fondi sono esauriti.

Il disegno di legge in esame, pertanto, si propone di concedere nuove provvidenze, ripartite come segue: finanziamenti, lire tre miliardi e settecentocinquanta milioni; contributi, al venti per cento e concorso interessi, lire un miliardo e centocinquanta milioni; contributi per il novanta per cento, lire cinquecento milioni; per un totale di cinque miliardi e quattrocento milioni.

GELMINI. La somma che viene stanziata corrisponde esattamente alle richieste fatte in base ai danni rilevati fino ad un certo momento, oppure corrisponde alle richieste relative ai danni che sono stati rilevati fino ad oggi?

CERVONE, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Non mi sentirei di poter rispondere in termini pre-

9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

63ª SEDUTA (7 febbraio 1963)

cisi che i 5 miliardi e 400 milioni di lire previsti da questo disegno di legge possono coprire tutto il fabbisogno.

G E L M I N I . Per questa ragione, pure dichiarando che voteremo a favore del presente disegno di legge, mantengo una certa riserva, in quanto mi sembra che la somma non possa coprire tutte le necessità che si sono determinate attraverso le diverse calamità che hanno travagliato l'intero territorio nazionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000.

Il limite di spesa di lire 2.950.000.000, previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 4.100.000.000.

Il l'mite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.330.000.000.

Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quelle del Ministero dell'industria e del commercio.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 16 agosto 1962, n. 1292, di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari